

Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 11

(Leggi di spesa pluriennale)

1. Le leggi regionali che comportano spese a carattere pluriennale si distinguono, in funzione delle cause da cui deriva la pluriennalità della spesa, in:

a) leggi che autorizzano spese per attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente;

b) leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi;

c) leggi che autorizzano limiti d'impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali.

2. Le leggi che autorizzano attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire rinviando alla legge finanziaria la determinazione dell'entità della relativa spesa.

3. Le leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi indicano l'ammontare complessivo della spesa prevista per l'intera opera, programma o intervento e la quota a carico di ciascun esercizio.

4. Le leggi che autorizzano limiti d'impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali stabiliscono il numero delle annualità e l'ammontare della quota a carico di ciascun esercizio.